

L'OBBLIGO DI FEDELTÀ CESSA CON LA SEPARAZIONE

Gentile avvocato,

sono una donna separata di recente ed affidataria di due figli minori.

Fin dal periodo immediatamente seguente l'udienza avanti il Presidente del Tribunale, mio marito ha cominciato a frequentare, con una certa assiduità, un'altra donna con la quale esce spesso a passeggio per la città, con la quale trascorre le vacanze ed ogni momento libero e con la quale, da parecchi giorni, ha anche deciso di convivere.

Esiste una tutela legale a tale atteggiamento; durante la separazione è sempre in vigore l'obbligo di fedeltà? Posso richiedere per tale motivo l'addebito della separazione?

Loredana A., Paladina

Cara Loredana,

molto si è discusso e si discute tuttora, sia in dottrina che in giurisprudenza, se, dopo che il Presidente del Tribunale ha emesso il provvedimento con il quale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, gli stessi debbano ritenersi tenuti, ancorché separati, all'osservanza del dovere di fedeltà di cui all'art. 143 c.c..

Il nuovo testo dell'art. 156 c.c., che appunto si occupa degli effetti della separazione, -come risultante dall'intervento riformatore del 1975- **omette** invece **qualsivoglia riferimento alla persistenza o meno, durante il periodo di separazione, dei doveri coniugali di natura NON PATRIMONIALE.**

Nel silenzio della Legge, è stato quindi compito della dottrina e della giurisprudenza tentare di far luce sulla complessa problematica al nostro esame.

L'orientamento prevalente è concorde nel riconoscere che tra coniugi separati dovrebbe permanere, **ancorché attenuato**, un dovere di fedeltà.

Di conseguenza -pur non potendosi pretendere che il coniuge separato osservi una completa astinenza da relazioni extraconiugali- il dovere di rispetto dell'altro coniuge sarebbe violato unicamente nel caso di ostentazione (in modo cioè da recare pregiudizio all'onore, alla rispettabilità ed alla serenità psicologica dell'altro coniuge) dell'eventuale convivenza more-uxorio ovvero delle relazioni sentimentali e sessuali instaurate dal coniuge separato con un nuovo partner.

Peraltro, secondo le più recenti sentenze della Suprema Corte (Cass. 6566/97; 13201/95; 10742/98; 12381/98 e soprattutto Cass. 7566/99): ***“Il coniuge che, dopo l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione, intreccia relazione con altro partner non viola i doveri di fedeltà e ad esso non può essere attribuito il relativo addebito”***.

Ciò proprio perché l'addebito trova collocazione esclusivamente quale causa o concausa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza e non può assumere rilievo una volta cessata la convivenza stessa.

Per concludere, dunque, pare opportuno evidenziare che, in ogni caso, la disputa relativa alla permanenza o meno del dovere di fedeltà in capo ai coniugi separati, riveste un'importanza pratica assolutamente marginale.

Invero, successivamente alla separazione, una violazione di siffatto dovere potrebbe, nei casi più gravi - dal quale pare esulare il caso da Lei esposto -, portare eventualmente alla modifica delle condizioni relative all'affidamento dei figli, ovvero all'inibitoria del cognome maritale (in caso di violazione da parte della moglie) **ma giammai all'addebitabilità della separazione**.